



Unità di processo Ufficio Affari Generali e Istituzionali

Decreto n. 396/2019
prot. n. 63389
del 04/04/2019

IL RETTORE

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare gli artt. 4 comma 3, 5 comma 3, 26 comma 6 e 50;
- Visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti (D.R. n. 621 del 23 luglio 2012 e successive modifiche);
- Viste le delibere del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 14 e 30 novembre 2018 di fusione dei Dipartimenti GESAAF e DISPAA e la costituzione del neo Dipartimento DAGRI a far data dal 1 gennaio 2019;
- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento DAGRI del 20 febbraio 2019 di approvazione del Regolamento di Dipartimento;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 19 marzo 2019 su testo regolamentare;
- Visto il parere favorevole espresso sul testo del Regolamento del DAGRI dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 21 marzo 2019;
- Vista la delibera di approvazione del testo del Regolamento nella seduta del Senato Accademico del 26 marzo u.s. e il successivo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo u.s.,

EMANA

Il seguente Regolamento :

Regolamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)

Art. 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "Statuto", il testo dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto rettorale 30 novembre 2018, n. 1680 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 292 del 17 dicembre 2018;
 - b) per "Regolamento dei Dipartimenti", il "Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti", emanato con Decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621, modificato con i Decreti rettorali 17 luglio 2013, n. 721,

22 novembre 2013, n. 1255 e 16 novembre 2016, n. 1090.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, e 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), istituito con delibera del Senato Accademico del 14 novembre 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2018, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3
(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), denominazione in lingua Inglese Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry, ha la propria sede amministrativa presso Piazzale delle Cascine 18, 50144 Firenze.

Art. 4
(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dall'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 5
(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Partecipano alle attività del Dipartimento i soggetti di cui all'art. 7, comma 1 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei Centri di ricerca, delle Unità di ricerca, dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività, oltre alla verifica dell'osservanza degli obblighi assicurativi e delle norme di sicurezza.

Art. 6
(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 dello Statuto, le Sezioni sono funzionali a esigenze organizzative e di ricerca, ma non dispongono di strutture e servizi dedicati.
4. Alle Sezioni aderiscono almeno 10 professori o ricercatori, salvo sussistano giustificate e documentate esigenze di ricerca o logistiche.
5. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.

6. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata, su motivata richiesta del docente interessato.
7. Ogni Sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità ed in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, ha autonomia di ricerca come conseguenza di quella garantita ai singoli docenti.
8. Professori e ricercatori dello stesso settore scientifico disciplinare aderiscono alla stessa Sezione.

Art. 7
(Funzioni delle Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento dei Dipartimenti, ciascuna Sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

Art. 8
(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno quarantacinque giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
3. Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei votanti. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
5. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
6. Il Coordinatore della Sezione coordina le attività della Sezione.
7. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della Sezione l'esercizio di funzioni inerenti l'ordinaria gestione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Art. 9
(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 6, comma 4, per più di tre anni.

Art. 10
(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11
(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli artt. 11 e 12 del Regolamento dei Dipartimenti.

2. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, che potranno prendere parte alla discussione, senza diritto di voto, limitatamente al tema di loro interesse.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno 7 giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante inserimento della stessa nel sito web del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. L'inserimento di argomenti all'ordine del giorno può essere richiesto al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora una richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
7. Modifiche e/o integrazioni all'ordine del giorno delle sedute che si rendessero necessarie dopo l'invio della comunicazione ufficiale, devono essere inviate preventivamente ai componenti del Consiglio di Dipartimento ed approvate dalla maggioranza degli aventi diritto all'inizio della riunione.
8. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
9. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
10. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, distinti, sulla base di quanto disposto dai Regolamenti di Ateneo, tra giustificati e non giustificati, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
11. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 10, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive.
13. Una copia dei verbali approvati, firmati e repertoriati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile, sul sito web del Dipartimento, secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni permanenti, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. La composizione, la definizione dei compiti istituzionali e la disattivazione delle Commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera.
3. Ciascuna Commissione permanente è composta da almeno 5 membri del Dipartimento, uno dei quali è indicato come Presidente nella delibera di cui al comma 2.

Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, compresa la delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca e convenzioni.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, ai sensi della normativa dell'Ateneo, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti, è composta dal Direttore del Dipartimento e da un rappresentante di ogni Settore Scientifico Disciplinare afferente al Dipartimento.
2. I rappresentanti di ogni singolo Settore Scientifico Disciplinare sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su indicazione dei membri del SSD.
3. La Commissione può essere inoltre integrata da un massimo di ulteriori 3 esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, individuati dal Consiglio di Dipartimento.
4. I componenti della Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento designa al suo interno un Presidente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 15 giorni di anticipo.

Art. 17

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento esercita le funzioni previste dall'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai Coordinatori delle Sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19
(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20
(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) 1 professore eletto da e tra i professori per ogni settore concorsuale afferente al Dipartimento e da 5 ricercatori eletti da e tra i ricercatori;
 - c) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - d) 1 rappresentante degli studenti, eletto da e tra gli studenti rappresentanti del Consiglio;
 - e) 1 rappresentante dei dottorandi, eletto da e tra gli dottorandi rappresentanti del Consiglio;
 - f) 1 rappresentante degli assegnisti, eletto da e tra gli assegnisti rappresentanti del Consiglio.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno venti giorni prima della data delle elezioni. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Tra i professori e ricercatori che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. Per studenti, dottorandi ed assegnisti ci si attiene alle regole di Ateneo.
5. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore del Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art. 21
(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati, firmati e repertoriati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento, secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.
4. Il verbale delle sedute della Giunta è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le 2 sedute successive.

Art. 22
(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;

- c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del Coordinatore scientifico e, eventualmente di un Coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva deve altresì prevedere che il Coordinatore scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 24

(Unità di ricerca: numero dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno sei professori e ricercatori. Le Unità di ricerca possono includere i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del Coordinatore scientifico di cui all'art. 23, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 26

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta

deve avvenire con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 27
(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta e dei Coordinatori di Sezione sono indette dal Direttore entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le elezioni si devono svolgere nei sette giorni successivi.
2. Per il primo triennio dall'approvazione del presente Regolamento le Sezioni riportate nell'Allegato A sono mantenute per le eccezioni di cui all'Art. 6 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 28
(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'Art. 51 dello Statuto, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Firenze ,04 aprile 2019

f.to IL RETTORE
(Prof. Luigi Dei)

Allegato A
Sezioni del Dipartimento DAGRI

Il DAGRI è articolato nelle seguenti sezioni:

a) Sezione “Colture arboree”

I componenti della Sezione afferiscono al Settore Scientifico Disciplinare AGR/03.

b) Sezione “Economia, estimo e diritto”

I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/01 e IUS/03.

c) Sezione “Foreste Ambiente Legno Paesaggio”

I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/05 e AGR/06.

d) Sezione “Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi”

I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/08, AGR/09, AGR/10.

e) Sezione “Microbiologia agraria”

I componenti della Sezione afferiscono al Settore Scientifico Disciplinare AGR/16.

f) Sezione “Patologia vegetale ed entomologia”

I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/11 e AGR/12.

g) Sezione “Scienze agronomiche, genetiche e gestione del territorio”

I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/02, AGR/04 e AGR/07.

h) Sezione “Scienze animali”

I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/17, AGR/18, AGR/19 e AGR/20.

i) Sezione “Scienza del suolo e della pianta”

I componenti della Sezione afferiscono ai Settori Scientifico Disciplinari AGR/13, AGR/14 e BIO/03.

l) Sezione “Scienze e Tecnologie Alimentari”

I componenti della Sezione afferiscono al Settore Scientifico Disciplinare AGR/15